



*Società per la Cremazione
Prato*

fondata il 26 ottobre 1987

STATUTO

Prato, 17 Novembre 2008

I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 1 È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e della Legge 7/12/2000 n. 383, l'Associazione denominata: **“Società per la cremazione dei cadaveri” in sigla “SO.CREM PRATO”**.

L'Associazione ha sede in Prato, non ha scopo di lucro, rispetta tutte le fedi religiose e la piena libertà di qualunque tipo di sepoltura. La sua durata è illimitata.

Art. 2 La Associazione ha i seguenti scopi:
a) Diffondere, nel rispetto delle altre scelte di sepoltura, la possibilità della cremazione, salvaguardando la dignità dei defunti e il dolore dei parenti, anche per il contributo alla difesa dell'ambiente naturale.

b) Fare tutto il possibile per ottenere che, al momento della morte dei Soci, le disposizioni dei medesimi, riferibili alla cremazione, siano esattamente e completamente eseguite.

c) Ove le condizioni economiche della Associazione lo permettano e su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, concedere contributi in denaro, nei limiti della disponibilità sociale, a quei Soci che, per provata indigenza, non potessero pagare per intero l'importo stabilito per la cremazione.

d) Cercare di ottenere, dal Comune e/o dagli organi preposti, facilitazioni e disposizioni legislative a

favore e per il maggiore sviluppo della cremazione.

e) Operare in accordo con le autorità comunali, provinciali e/o regionali, per promuovere la costituzione dell'impianto Crematorio in Prato.

f) Favorire la costituzione di altre Associazioni analoghe, procurando che le stesse aderiscano poi alla Federazione, Nazionale.

II - DEI SOCI

Art. 3 Possono far parte della Associazione le persone di ambo i sessi, italiane e straniere, le quali abbiano, compilato la domanda relativa su apposito modulo, fornito dalla Associazione stessa, e che abbiano pagato la Tassa di ammissione e la tessera annuale i cui importi saranno fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Possono far parte della Socrem Prato anche le Associazioni, del volontariato e quelle di assistenza e beneficenza, con o senza personalità giuridica, di qualunque ispirazione religiosa o ideologica, che consentano come forma di sepoltura la cremazione, anche se non in via esclusiva o privilegiata e che abbiano fra i propri associati persone che hanno optato per tale scelta. Esse agiranno all'interno della Associazione in rappresentanza dei propri iscritti optanti per la cremazione.

La domanda di ammissione delle Associazioni dovrà essere approvata dal Consiglio di

Amministrazione il quale stabilirà anche la quota annuale forfettariamente determinata.

Art. 4 Coloro che non avessero raggiunto la maggiore età, potranno far parte della Associazione facendo sottoscrivere la domanda di adesione anche a chi esercita la potestà dei genitori su di loro.

Art. 5 A tutti coloro che avranno pagato la quota d'ammissione di cui all'Art. 3, verrà consegnato il relativo certificato di Socio.

Art. 6 Al fine di facilitare le spese di incenerimento, i Soci possono versare, a titolo di deposito presso la Associazione, a loro piacimento, quelle somme che ritenessero opportune per coprire le spese di cremazione e funerarie dopo il trapasso, che la Associazione stessa contabilizza in conti individuali. Tali somme, infruttifere di interessi, saranno riconosciute agli eredi del socio defunto per il sostenimento delle spese di cremazione e funerarie in generale.

Art. 7 Ogni Socio è obbligato all'osservanza di quanto è contenuto nello Statuto Sociale ed a cooperare, nei limiti delle proprie possibilità, al conseguimento dei fini che si propone la Associazione, ed a notificare tempestivamente alla stessa. gli eventuali cambiamenti di domicilio.

Art. 8 La Associazione si propone di tributare,

quando le sia possibile, onoranze funebri ai Soci, defunti, facendo accompagnare la salma da un rappresentante del Consiglio e dei Soci.

Art. 9 Il Socio ha facoltà di dimettersi, ma della somma eventualmente depositata nel proprio conto presso la Associazione, sarà trattenuto il 20 per cento per rimborso spese.

Art. 10 Coloro, Soci o non Soci, che elargiranno alla Associazione una oblazione in denaro superiore a euro 500,00 saranno elencati fra i benemeriti.

Art. 11 Il Socio che si rende moroso nel pagamento della tassa annuale per oltre cinque annualità, viene considerato dimissionario e la sua posizione è regolata con le norme dell'Art. 9.

Art. 12 Le fonti di finanziamento della Associazione sono costituite dall'importo delle tasse sociali (quote di iscrizione e tessere annuali) e dalle offerte che in oggetti, in denaro e per legati testamentari potessero essere lasciati alla Associazione.

III - DELLE CREMAZIONI

Art. 13 Fino alla costruzione dell'impianto Crematorio nella città di PRATO, la cremazione dei Soci verrà eseguita presso i Centri delle consorelle SOCREM.

Art. 14 Per la cremazione delle salme dei Soci,

ove gli eredi diano incarico alla Associazione di provvedere alle incombenze in loro vece, questi dovranno depositare una somma, stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione, necessaria al sostenimento delle spese relative, in nome e per conto dei Mandanti.

IV - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 15 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio, redatto ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, previo un esatto inventario di tutte le attività da calcolarsi con criteri di oculata prudenza.

Art. 16 L'avanzo di amministrazione risultante dal Bilancio è devoluto all'aumento del capitale sociale, ad eccezione del 10% il quale è devoluto alla costituzione di un fondo di riserva che serve a sussidiare quei Soci meno abbienti indicati nell'Art. 2 comma c).

V - ORGANI SOCIALI

Art. 17 Gli Organi Sociali sono:

- 1) l'Assemblea
- 2) il Consiglio di Amministrazione
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio dei Sindaci.

Art. 18 L'Assemblea Generale dei Soci è competente per decidere sulle seguenti deliberazioni:

- 1) Modifiche allo Statuto Sociale
- 2) Nomina o revoca del Consiglio di Amministrazione
- 3) Approvazione annuale dei bilanci.
- 4) Scioglimento della Associazione.

Art. 19 Le assemblee sono Ordinarie o Straordinarie. La convocazione deve farsi a mezzo di avviso postale inviato al domicilio di ogni Socio alme, no otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Se il numero dei Soci è superiore a 100 (cento) la convocazione è effettuata mediante affissione di manifesti in congruo numero oppure mediante pubblicazione sulla stampa locale. L'invito deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora della convocazione nonché il luogo dov'è indetta l'assemblea.

L'Assemblea Ordinaria sarà convocata annualmente entro il mese di aprile per trattare e deliberare, oltre che su tutti i comma posti nell'ordine del giorno, sul Bilancio consuntivo e sul Bilancio preventivo della Associazione e per procedere all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale se scaduti per triennio, se revocati dall'Assemblea o se dimissionari.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale durano in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo anno

del loro mandato, ed i suoi componenti, sono rieleggibili.

Art. 20 Il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo, con tutti i documenti giustificativi, devono trovarsi alla Sede della Associazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, per dar modo ai Soci di prenderne visione.

Art. 21 Nell'avviso di convocazione di cui all'art.19 sono indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno da trattarsi nell'assemblea. Nella stessa assemblea non si potrà discutere o deliberare su argomenti che non siano stati specificati nell'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea sarà redatto dal Segretario della Associazione e firmato da lui e dal Presidente dell'assemblea stessa.

Art. 22 Le Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie di prima convocazione sono valide con la presenza della metà più uno dei Soci. Trascorsa un'ora da quella d'invito, passano in seconda convocazione ed allora sono valide con qualunque numero di Soci presenti.

Art. 23 ogni socio oltre a disporre del proprio voto, può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci sulla base di una delega debitamente sottoscritta. Le Associazioni di cui all'art. 3 seconda parte disporranno di tanti voti quanti sono i propri

associati optanti per la cremazione.

Si fa eccezione nelle votazioni per la elezione del Consiglio di Amministrazione per le quali le Associazioni non hanno diritto di voto, avendo le stesse, in tale organo, un rappresentante di diritto.

VI - DELLE ELEZIONI

Art. 24 L'elezione del Consiglio di Amministrazione è fatta a scrutinio segreto od in qualsiasi altra maniera che assemblea sovranamente decida. Si procede a scrutinio segreto quando trattasi di argomenti che riguardano personalmente gli amministratori, i sindaci, e gli eventuali dipendenti. In caso di votazione a scrutinio segreto, il seggio è costituito dal Presidente dell'assemblea o da persona dallo stesso delegata, dal segretario e da tre scrutatori nominati dall'assemblea stessa. Non appena tutti i presenti in aula hanno votato, il Presidente dichiara chiusa la votazione. Quindi, controllato il numero dei votanti, viene aperta l'urna e si procede allo spoglio delle schede ed alla proclamazione degli eletti.

Dal Segretario che in tale qualità ha presenziato, viene redatto il relativo verbale che, dopo essere stato letto ed approvato dal seggio, viene firmato dal Presidente del medesimo e dal Segretario stesso.

Art. 25 Le proposte di modificazione dello Statuto Sociale debbono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o per domanda scritta e firmata da almeno il 15% dei soci iscritti alla data della richiesta.

VII - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26 La Associazione è amministrata da un Consiglio composto da almeno sette membri eletti dall'Assemblea Generale.

Oltre ai membri eletti, le Pubbliche Amministrazioni interessate e le Associazioni di Volontariato di cui all'art. 3, seconda parte, possono designare un loro rappresentante in seno al Consiglio. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere Tesoriere.

Art. 27 Il Consiglio rappresenta la Associazione nei rapporti con le Consorelle italiane e straniere, con le Pubbliche Amministrazioni, con Enti Morali o privati.

Art. 28 Il Consiglio ha facoltà di decidere su tutto ciò che riguarda l'andamento della Associazione contemplato nel presente Statuto sociale e per quello che può essergli demandato dalliAssemblea dei Soci, e può decidere sulle necessità amministrative e tecniche che nel corso della gestione si possono presentare.

Art. 29 È data facoltà al Consiglio di assumere, quando lo ritenga opportuno, personale impiegatizio, fissando la relativa retribuzione. Tale personale può essere scelto anche tra i Soci.

Art. 30 Il Consiglio tiene seduta ordinaria ogni

volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno tre, Consiglieri od il Collegio sindacale ne facciano domanda motivata scritta. Per la validità delle deliberazioni, che sono prese a maggioranza di voti, è sufficiente la presenza di cinque membri, sempre che l'oggetto sul quale viene deliberato sia stato chiaramente indicato nell'ordine del giorno che deve essere affisso all'interno della Sede Sociale almeno tre giorni prima della seduta. In caso di votazioni a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 31 Il Consigliere che manchi alle adunanze per quattro volte consecutive, senza dare giustificato motivo dell'assenza, è dichiarato decaduto dalla carica e viene chiamato a sostituirlo quel Socio che a giudizio del Consiglio possa essere ritenuto adatto per attitudine e buona volontà.

Art. 32 Per gli affari di ordinaria amministrazione il voto è palese, per quelli riguardanti persone è fatto a votazione, segreta i verbali delle adunanze, dopo l'avvenuta approvazione, sono firmati dal Presidente e dal Segretario o da chi ne ha fatte le veci.

Art. 33 Il Consiglio può convocare i Soci in Assemblea Straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno ed anche quando almeno trenta Soci ne facciano domanda scritta, indicando l'oggetto per il quale domandano la convocazione.

VIII - DEL PRESIDENTE

Art. 34 Il Presidente è il rappresentante legale della Associazione. Ha la firma sociale. Convoca e presiede le adunanze di Consiglio. Convoca le assemblee generali. Soprintende a tutto quanto si riferisce all'andamento della Associazione. In caso di impedimento da parte del Presidente le relative attribuzioni verranno disimpegnate dal Vice Presidente.

Per stare in giudizio o assumere impegni o addivenire a compromessi con chicchessia impegnanti la Associazione, il Presidente deve sempre ottenere la preventiva autorizzazione del Consiglio. È facoltà del Presidente, e sotto la sua responsabilità delegare alcuni membri del Consiglio a compiere determinate funzioni a lui affidate.

IX - DEL SEGRETARIO

Art. 35 Il Segretario è il Capo dell'Ufficio di Segreteria; redige i verbali delle adunanze del Consiglio, delle Assemblee Generali e delle conferenze pubbliche. Cura che sia tenuto aggiornato il registro di tutti i componenti la Associazione con le indicazioni prescritte.

X - DEL CASSIERE TESORIERE

Art. 36 Il Cassiere Tesoriere redige le scritture contabili ai sensi degli artt. 2214 e seguenti del codice civile, tiene in regola il Libro di Cassa;

provvede agli acquisti di tutto ciò che può occorrere alla Associazione sempre che si tratti di cose deliberate dal Consiglio o dietro ordine del Presidente.

Art. 37 Il Cassiere Tesoriere non può tenere presso di sé che una somma di denaro sufficiente a far fronte alle immediate necessità di ordinaria amministrazione. Le somme eccedenti devono, di volta in volta, essere versate presso un Istituto di Credito.

XI - DEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 38 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea (anche tra i non soci). Il Presidente è nominato dall'assemblea. Per la sua composizione ed il suo funzionamento si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 2397 e seguenti del C.C.

XII - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39 La Associazione fissa la propria sede in Via Migliorati, 1/a - 59100 PRATO.

Art. 40 L'assemblea che delibera lo scioglimento della Associazione deve procedere alla nomina di tre liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i Soci. Il saldo attivo della Associazione è devoluto, dopo approvazione dell'assemblea, ad un'altra

Associazione di Cremazione vicina.

Art. 41 Per quanto non disposto nel presente Statuto Sociale valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, nonché le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria e quelle contenute nel Regolamento Municipale di Igiene.



Soci fondatori

ANDREINI TOSCO
ASSIRELLI ALESSANDRO
BARDAZZI GIOVANNI
BECHI MARIA LUISA
BIGAGLI FRANCO
CALAMAI GIANCARLO
GRAMIGNI ENZO
LASTRUCCI PATRIZIA
LOTTI FRANCO
MARTINI IDO ALBERTO
PALMIERI RICCARDO
PIGNOTTI FERNANDO
PITIGLIANI FABRIZIO
PITIGLIANI SANDRA
SANTINI FRANCO
SODINI GINO EDO
VIGNOLI EDY

